

## **TI\_GERICHTE 15.1995.00089 vom 20. Mai 1988**

TI Tribunale d'appello, 1988-05-20, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_15.1995.00089\\_d19880520](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.1995.00089_d19880520)

FR: TI\_GERICHTE 15.1995.00089 du 20 mai 1988

IT: TI\_GERICHTE 15.1995.00089 del 20 maggio 1988

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Volltext**

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 26.01.1999  
15.1995.00089

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 15.95.00089 Lugano 26 gennaio 1999 MR/fc/rgc In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza composta dei giudici: Cometta, presidente, Pellegrini e Zali segretario: Baur Martinelli, vicecancelliera statuendo sul ricorso 20 maggio 1988 di contro l'operato dell' Ufficio di esecuzione e fallimenti di \_\_\_\_\_ nell'esecuzione n. \_\_\_\_\_ a convalida del sequestro n. \_\_\_\_\_ decretato il 7 gennaio 1988 dal Pretore del Distretto di \_\_\_\_\_ su istanza della ricorrente nei confronti di \_\_\_\_\_ richiamata l'ordinanza presidenziale 30 maggio 1988, con la quale al ricorso è stato concesso l'effetto sospensivo; viste le osservazioni 6 giugno 1988 \_\_\_\_\_, 27 maggio 1988 e 16 giugno 1988 dell'UEF di \_\_\_\_\_; esaminati atti e documenti; ritenuto in fatto: A. Su istanza di \_\_\_\_\_ Infortuni, \_\_\_\_\_, nei confronti di \_\_\_\_\_, il 7 gennaio 1988 il Pretore del Distretto di \_\_\_\_\_ ha ordinato - sulla base dell'art. 271 cpv. 1 n.5 vLEF e di tre attestati di carenza di beni \_\_\_\_\_ di Leventina (n. \_\_\_\_\_) - il sequestro dello stipendio percepito dal debitore presso l'agenzia della Assicurazione La \_\_\_\_\_, fino a concorrenza di un credito di complessivi Fr. 4'250.15 (doc.E). B. Il 15 gennaio 1988 l'UEF \_\_\_\_\_ ha proceduto al sequestro (n.1/88) della quota di Fr. 1'500.-- mensile dello stipendio del debitore, con effetto a partire dal mese di gennaio 1988, sulla base del calcolo dell'eccedenza pignorabile indicato in calce al verbale di sequestro di medesima data. Relativa diffida ex art. 99 LEF è stata notificata al datore di lavoro, con l'indicazione che "il sequestro sarà mantenuto fino al completo pagamento del credito ed accessori dell'importo approssimativo di Fr. 4'350.-- (...)". C. Ricevuto il verbale di sequestro, \_\_\_\_\_ ha promosso l'esecuzione a convalida facendo spiccare contro \_\_\_\_\_ il precetto esecutivo n. \_\_\_\_\_ per un credito di Fr. 4'250.15, al quale l'escusso ha interposto opposizione. D. Nel frattempo, il 29 gennaio 1988, \_\_\_\_\_ ha versato al patrocinatore della creditrice sequestrante l'importo di Fr. 1'500.-- pari alla prima quota pervenutagli dalla datrice di lavoro del debitore sequestrato. E. Con istanza 8 febbraio 1988 \_\_\_\_\_ ha chiesto al Pretore il rigetto provvisorio dell'opposizione sulla base dei tre attestati di carenza di beni citati, istanza respinta con decisione 17 marzo 1988 (doc.D), a seguito dell'accoglimento dell'eccezione sollevata dall'escusso di compensazione del credito dedotto in esecuzione con una propria pretesa di Fr. 12'000.-- per provvigioni. F. Con atto 18 marzo 1988 (doc.A) \_\_\_\_\_ ha chiesto al Giudice delegato della Camera

civile del Tribunale d'appello, presso cui era già pendente una causa civile promossa direttamente in appello da \_\_\_\_\_ contro la stessa assicurazione, "di includere (...) l'importo di Fr. 4'250.15 nelle poste di domanda riconvenzionale" e di modificare conseguentemente il petitum della domanda riconvenzionale nel modo seguente: "Quo alla domanda riconvenzionale A) IN VIA PRINCIPALE 1) La domanda riconvenzionale è accolta. Di conseguenza il Sig. \_\_\_\_\_ è condannato a pagare al Dr. \_\_\_\_\_ l'importo di Fr. 4'621.15. Conseguentemente, e a convalida del sequestro 7/8 gennaio 1988 viene rigettata in via definitiva l'opposizione interposta al \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_. 2) (omissis) B) IN VIA SUBORDINATA 1) La domanda riconvenzionale è accolta. Di conseguenza il Sig. \_\_\_\_\_ è condannato a pagare al \_\_\_\_\_. \_\_\_\_\_ l'importo di Fr. 14'446.95. Conseguentemente, e a convalida del sequestro 7/8 gennaio 1988 viene rigettata in via definitiva l'opposizione interposta al PE no. \_\_\_\_\_ dell'UEF di \_\_\_\_\_. 2) (omissis)" G. Con scritto 24 marzo 1988 l'UEF ha chiesto a sua volta al patrocinatore della creditrice di voler retrocedere l'importo di Fr. 1'500.-- versatole "per errore" il 29 gennaio 1988, "siccome gli attivi della procedura allo stato di sequestro devono rimanere in deposito (art.98-100-275 LEF) presso l'Ufficio esecuzione, sino a definizione delle contestazioni". H. Il 28 marzo 1988 (doc.B) il legale della creditrice ha comunicato \_\_\_\_\_ di provvedere al chiesto ristorno della somma di Fr. 1'500.--, precisando tuttavia "che il sequestro rimane e che pertanto l'importo deve essere da voi trattenuto in deposito, avendo insinuato tale pretesa (il credito sotteso al sequestro, n.d.r.) nell'ambito della procedura che contrappone le parti avanti al Tribunale di Appello, \_\_\_\_\_". Copia dell'atto 18 marzo 1988 indirizzato al Tribunale di appello è stata annessa allo scritto 28 marzo 1988. I. Con scritto 4 maggio 1988 il legale dell'escusso, rilevando che "la decisione del Pretore (del 17 marzo 1988, n.d.R.) è cresciuta in giudicato" e che "la lettera 18 marzo 1988 indirizzata \_\_\_\_\_ Infortuni al Tribunale d'appello non è un ricorso avverso la sentenza del Pretore di \_\_\_\_\_", ha chiesto che venga "immediatamente ordinato il dissequestro", con l'invito a riversare immediatamente all'escusso "le somme di sua competenza". L. Il 5 maggio 1988 \_\_\_\_\_ ha proceduto a ritornare a \_\_\_\_\_ Fr. 3'000.-- pari alle quote di stipendio fino ad allora trattenute. Sulla ricevuta si legge in particolare la causale "causa perenzione sequestro". M. Il 16 maggio 1988 \_\_\_\_\_ ha quindi inviato alla creditrice il seguente scritto (doc.C): "Vogliate prendere atto che il sequestro in oggetto è caduto in perenzione in data 27 marzo 1988 e meglio come a dichiarazione 27 aprile 1988 della Pretura di \_\_\_\_\_, che attesta la crescita in giudicato della sentenza 17 marzo 1988, con la quale è stata respinta l'istanza di rigetto dell'opposizione al precetto no. \_\_\_\_\_ dell'Ufficio Esecuzioni e Fallimenti di \_\_\_\_\_." N. Con ricorso 20 maggio 1988 \_\_\_\_\_ postula che "la comunicazione 16.5.1988 dell'UEF di \_\_\_\_\_ sia annullata" e che "il mantenimento del sequestro venga confermato", con la messa "a carico del funzionario responsabile delle spese di cancelleria, a norma dell'art. 10 dell'ordinanza sulla procedura di reclamo", atteso in sostanza: - che tempestivamente la creditrice ha chiesto l'esecuzione a convalida del sequestro e successivamente il rigetto dell'opposizione interposta dall'escusso; - che la sentenza che respinge l'istanza di rigetto è datata 17 marzo 1988 e che il 18 marzo 1988 la creditrice "includeva il credito di cui al sequestro nell'ambito di una vertenza che oppone le parti", e in particolare "nell'ambito della domanda riconvenzionale" proposta dalla \_\_\_\_\_; - che "del fatto che il credito di cui al sequestro fosse stato fatto valere nelle vie ordinarie entro 10 giorni, a norma dell'art. 278 cpv. 2 (in fine) (v)LEF dall'intimazione della sentenza che respingeva la domanda di rigetto dell'opposizione era stata data

tempestiva comunicazione all'ufficio di esecuzione e fallimenti \_\_\_\_\_, come attesta lo scritto doc.B del 28 marzo 1988"; - che tale circostanza non poteva peraltro essere ignota \_\_\_\_\_, "in quanto lo stesso se ne era accertato telefonicamente presso il segretario del Tribunale di Appello, sig. \_\_\_\_\_, che ha confermato l'avvenuta intimazione del doc.A (atto 18 marzo 1988, n.d.r.); - che ciononostante \_\_\_\_\_ ha dichiarato decaduto il sequestro; - che tuttavia "sull'ammissibilità o meno della procedura adottata, in particolare se era proceduralmente lecito includere il credito in parola nell'azione pendente, non tocca \_\_\_\_\_ giudicare, così come anche sulla domanda a sapere se il Tribunale d'appello sia competente o meno a giudicare su questo credito (DTF 77 III 142). O. Delle osservazioni delle altre parti si dirà, se necessario, in seguito. P. Nelle sue osservazioni 16 giugno 1988 \_\_\_\_\_ - che pure si oppone al gravame - comunica inoltre che "preso atto che al reclamo è stato concesso effetto sospensivo, procede comunque alla riattivazione della pratica, rinnovando al datore di lavoro il sequestro della quota pignorabile sul salario del debitore". Con atto di medesima data \_\_\_\_\_ ha infatti proceduto a rinnovare la diffida ex art. 99 \_\_\_\_\_ alla \_\_\_\_\_ assicurazioni di \_\_\_\_\_, già inviata il 15 gennaio 1988, pure con l'indicazione che il sequestro sarebbe stato mantenuto "fino al completo pagamento del credito ed accessori dell'importo approssimativo di Fr. 4'350.-- (...)". Considerato in diritto: 1. Il sequestro è stato ordinato il 7 gennaio 1988, sulla base del diritto in vigore fino al 31 dicembre 1996 (in seguito \_\_\_\_\_). Si terrà conto pertanto del nuovo diritto (\_\_\_\_\_) nei limiti posti dalle disposizioni transitorie di cui all'art.2 Disposizioni finali della modificazione del 16 dicembre 1994. 2. a) Per l'art. 278 cpv.1 vLEF il creditore che avesse ottenuto un sequestro prima di promuovere l'esecuzione o l'azione (di merito) deve domandare l'esecuzione (a convalida dello stesso) entro dieci giorni dal ricevimento del verbale di sequestro. In caso di opposizione al precetto esecutivo da parte dell'escusso, il creditore, entro dieci giorni dalla relativa notificazione, deve presentare domanda di rigetto oppure promuovere azione di riconoscimento; se la domanda di rigetto non è ammessa, egli deve promuovere l'azione di merito entro dieci giorni dalla notificazione della decisione sul rigetto (art. 278 cpv.2 vLEF; art. 279 cpv.2 LEF). b) Già sotto il diritto previgente parte della dottrina (cfr. Fritzsche/ Walder , Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, Vol. II, Zurigo 1993, §60, n.3, p.488 s.; Kurt Amonn , Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 5. ed., Berna 1993, §51 n.78; contra Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 3. ed., Losanna 1993, p.390 s.) e in tempi recenti la giurisprudenza federale (DTF 121 III 184) hanno riconosciuto la possibilità di convalidare un sequestro anche mediante l'introduzione, entro lo stesso termine di dieci giorni, dell'azione di accertamento del credito, facoltà ora ammessa esplicitamente dall'art. 279 cpv.1 LEF nel tenore in vigore dal 1° gennaio 1997: in tal caso il creditore deve promuovere l'esecuzione a convalida (cfr. supra cons. 2a) entro dieci giorni dalla crescita in giudicato della decisione di merito ( Fritzsche/ Walder , op.cit., Vol.II, p.489, n.3; cfr. art. 279 cpv.4 LEF). c) La (tempestiva) promozione di un'esecuzione oppure di una causa a convalida del sequestro non è invece necessaria quando al momento della concessione del sequestro sia già stata promossa un'esecuzione rispettivamente sia già pendente un'azione per lo stesso credito. Nel primo caso l'esecuzione già pendente vale quale esecuzione a convalida del sequestro e continua alle medesime condizioni (cfr. supra cons. 2a), atteso tuttavia che se è stata formulata opposizione al precetto esecutivo prima dell'intimazione del verbale di sequestro, il termine di dieci giorni per chiedere il rigetto o per promuovere l'azione di riconoscimento del credito (cfr. art. 278 cpv.2 vLEF; art. 279

cpv.2 primo periodo LEF) inizia a decorrere non già dalla notificazione dell'opposizione, ma dall'intimazione del verbale di sequestro (DTF 93 III 70; Fritzsche/ Walder , op.cit., Vol.II, § 60 p. 491 n.7; Gilliéron, op. cit., p. 390). Nel secondo caso il sequestro è convalidato dall'azione già pendente in Svizzera o all'estero; il creditore deve tuttavia, entro dieci giorni dalla notificazione della sentenza, ancora promuovere l'esecuzione a convalida (art. 278 cpv.3 vLEF; art. 279 cpv.4 LEF). 3. a) Per l'art. 278 cpv.4 vLEF (ripreso nel contenuto dall'art.280 LEF) il sequestro è revocato se il creditore non osserva i termini per la convalida (art. 278 cpv.1, 2 e 3 vLEF rispettivamente art. 279 LEF), se ritira o lascia perimere l'azione o la domanda di esecuzione, oppure se la sua azione è definitivamente rigettata dal giudice. Dottrina e giurisprudenza sono concordi nel ritenere che nei casi contemplati dall'art. 278 cpv.4 vLEF (art. 280 LEF) il sequestro decade ope legis , senza necessità di intervento dell'autorità, e il debitore rientra nella libera disposizione dei beni sequestrati (cfr. Fritzsche/ Walder , op.cit., Vol.II, §60 p. 26 ss. p. 500 s.; Gilliéron , op. cit., p. 393; Amonn/ Gasser , Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6. ed., Berna 1997, §51 p. 424 n.9; DTF 66 III 59 cons.1; 93 III 72). L'organo esecutivo deve pertanto accertare se il sequestro è divenuto caduco a seguito del verificarsi di uno dei motivi previsti dalla legge e quindi se i beni colpiti dal sequestro sono da liberare d'ufficio; qualora l'ufficio non dovesse constatare da solo la decadenza del sequestro e procedere come descritto, il debitore può inoltrare una richiesta in tal senso (DTF 93 III 72 cons. 2), atteso che in entrambi i casi sia l'accertamento che la conseguente decisione dell'ufficio di esecuzione sono suscettibili di ricorso all'autorità di vigilanza (DTF 66 III 59; 106 III 93 cons.1). Va comunque ricordato che, vista la conseguenza della loro decisione, l'ufficio d'esecuzione, e con esso l'autorità di vigilanza, devono operare con una certa cautela: in particolare possono concludere per la caducità del sequestro soltanto quando hanno una conoscenza sicura dell'esito sfavorevole per il creditore della causa di convalida, segnatamente quando lo stesso tribunale oppure una delle parti produce loro una sentenza passata in giudicato (DTF 77 III 145 ss; B1SchK 1991, p.24 s.). b) Se un'azione è idonea a convalidare un sequestro non dipende in linea di principio dal volere delle parti, bensì dalla natura e dall'oggetto dell'azione. La giurisprudenza ha infatti avuto modo di affermare che l'azione a convalida del sequestro deve avere per oggetto il credito per il quale è stato ottenuto il sequestro (DTF 93 III 77 s. cons. 2a; 110 III 97s.; cfr. Fritzsche/ Walder , op.cit., Vol.II, §60 n. 19, p.498), che dev'essere diretta al pagamento di una somma di denaro (DTF 106 III 94 cons.2) e che, se promossa all'estero, deve condurre a un giudizio eseguibile in Svizzera (DTF 65 III 51; 66 III 59 cons.2). Qualora un'azione già pendente al momento della concessione del sequestro non sia idonea a convalidare il sequestro, il creditore è tenuto a procedere come se quella azione non esistesse, ossia a convalidare il sequestro entro dieci giorni dall'intimazione del relativo verbale - con un'esecuzione oppure con un'azione di riconoscimento del credito - pena la decadenza del sequestro. 4. In concreto \_\_\_\_\_ Infortuni ha allegato a comprova della tempestiva introduzione della causa giudiziaria di convalida copia dello scritto 18 marzo 1988 all'indirizzo della Camera civile del Tribunale di appello, con cui la creditrice sequestrante ha chiesto l'estensione del petitum della domanda riconvenzionale nell'ambito della causa già pendente presso quella autorità tra il debitore e la stessa creditrice, nel senso di includere in esso il riconoscimento del credito di Fr. 4'250.15 dedotto nell'esecuzione n. \_\_\_\_\_ a convalida del sequestro e il conseguente rigetto definitivo dell'opposizione interposta al relativo precetto esecutivo. Ora che la creditrice con siffatta richiesta abbia inteso far valere giudizialmente la pretesa dedotta in esecuzione e sottesa al sequestro risulta evidente dalla sua stessa formulazione

(che fa riferimento in termini univoci sia al sequestro n. \_\_\_\_\_ che all'esecuzione n. \_\_\_\_\_), né del resto è contestato. Nella misura in cui tale atto fosse idoneo a creare la litispendenza dell'azione di riconoscimento di quel credito specifico, il sequestro 7 gennaio 1988 sarebbe senz'altro tempestivamente convalidato, la richiesta di estensione del petitum 18 marzo 1988 essendo stata formulata nel termine di dieci giorni dalla ricezione da parte della creditrice della sentenza di rigetto 17 marzo 1988. Controversa è invece la scelta procedurale operata dalla creditrice, in particolare in punto all'ammissibilità stessa della richiesta di estensione rispettivamente alla competenza del Tribunale di appello - quale istanza unica - a statuire (anche) su una pretesa del valore di Fr. 4'250.--. Sennonché siffatte delicate questioni di natura processuale (cantonale) non rientrano nel ristretto potere di cognizione dell'organo esecutivo, rispettivamente in quello dell'autorità di vigilanza, tenuti in linea di principio unicamente ad accertare se entro i termini previsti dall'art. 279 LEF il creditore sequestrante ha fatto valere giudizialmente la pretesa a garanzia della quale ha ottenuto il sequestro (cfr. DTF 80 III 93 ss). Sarà infatti la stessa Camera civile del Tribunale d'appello che dovrà statuire sull'ammissibilità dell'atto 18 marzo 1988, ritenuto che, avuto riguardo pure alla cautela con cui gli organi esecutivi e con essi l'Autorità di vigilanza devono operare nell'accertamento della caducità del sequestro ex art. 278 vLEF (cfr. cons.3a), dal profilo del diritto esecutivo a questo stadio di procedura anche soltanto la sua eventuale ammissione - con conseguente costituzione ex tunc della litispendenza sul credito dedotto nell'esecuzione n. \_\_\_\_\_ - è sufficiente per considerare il sequestro n. \_\_\_\_\_ siccome convalidato e rifiutare quindi la liberazione dei beni sequestrati. In questo senso il ricorso di \_\_\_\_\_ va accolto, la comunicazione 16 maggio 1988 dell'UEF \_\_\_\_\_ annullata, e il sequestro n. \_\_\_\_\_ mantenuto. 5. Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale. Richiamati gli art.17, 278 LEF pronuncia:

1. Il ricorso 20 maggio 1988 \_\_\_\_\_, è accolto. 1.1. Il provvedimento 16 maggio 1988 dell'UEF di \_\_\_\_\_ è annullato. 1.2. Il sequestro n.1/1988 decretato il 7 gennaio 1988 dal Pretore del Distretto di \_\_\_\_\_ per un credito di Fr. 4'250.15 vantato da \_\_\_\_\_, Lugano nei confronti di \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, di una quota di Fr. 1'500.-- mensile dello stipendio percepito da \_\_\_\_\_, ed eseguito il 15 gennaio 1988 \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ resta in vigore. 2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità. 3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, in conformità dell'art. 19 LEF. 4. Intimazione a: \_\_\_\_\_ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità cantonale di vigilanza Il

presidente: \_\_\_\_\_ Il segretario:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.